Secondo la Commissione, tali diritti di veto costituiscono restrizioni alla circolazione del capitale e alla libertà di stabilimento. Tali misure costituiscono un ostacolo all'investimento diretto nella PT, un ostacolo all'investimento di portafoglio e un ostacolo all'esercizio della libertà di stabilimento.

Detti diritti speciali dello Stato costituiscono misure statali, atteso che le azioni privilegiate non discendono dalla regolare applicazione del diritto delle società.

Le dette *golden shares* non sono connesse con legittimi obiettivi di interesse generale e, segnatamente, con gli obiettivi dedotti dallo Stato portoghese, in particolare, la sicurezza e l'ordine pubblico, la manutenzione delle reti di distribuzione via cavo e in rame e la manutenzione degli esercizi all'ingrosso e al dettaglio nella PT, la concessione di servizio pubblico, il modello di regolazione del mercato delle telecomunicazioni e l'eventuale perturbazione nel mercato di capitali.

In ogni caso, lo Stato portoghese viola il principio di proporzionalità, atteso che le misure di cui è causa non sono adeguate per garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e eccedono quanto necessario per conseguire gli obiettivi medesimi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Østre Landsret (Danimarca) il 28 aprile 2008 — NCC Construction Danmark A/S/Skatteministeriet

(Causa C-174/08)

(2008/C 171/37)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: NCC Construction Danmark A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Questioni pregiudiziali

1) Se il concetto di «operazioni accessorie immobiliari» di cui all'art. 19, n. 2, seconda frase, della sesta direttiva IVA ([1]), debba essere interpretato nel senso che in esso rientrano le attività di un'impresa di costruzione soggetta ad IVA, connesse con la successiva vendita di immobili costruiti dall'impresa per proprio conto, come attività completamente soggetta ad IVA finalizzata della successiva vendita.

2) Ai fini della soluzione della prima questione se sia rilevante in quale misura le attività di vendita isolatamente considerate implicano un uso di beni e servizi per i quali deve essere pagata l'IVA.

3) Se sia compatibile con il principio della neutralità dell'IVA la circostanza che un'impresa di costruzione, che ai sensi della normativa in vigore di uno Stato membro — fondata sugli artt. 5, n. 7 e 6, n 3 della sesta direttiva IVA — è assoggettata ad IVA sulle sue cessioni interne in ragione della realizzazione di un immobile per proprio conto finalizzata della successiva vendita, abbia solo un diritto parziale di detrarre l'IVA per i costi comuni sostenuti nell'impresa, alla luce del fatto che la successiva vendita dell'immobile ai sensi della normativa IVA dello Stato membro è esente da IVA sulla base del combinato disposto dell'art. 28, n. 3, lett. b) e dell'allegato F, n. 16.

([1]) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessaloniki (Grecia) il 28 aprile 2008 — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

(Causa C-180/08)

(2008/C 171/38)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Efeteio Thessaloniki

Parti

Ricorrente: Maria Kastrinaki

Convenuto: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

Questioni pregiudiziali

1) Nel caso in cui il cittadino di uno Stato membro, avvalendosi di un titolo rientrante, in quanto tale, nell'ambito di applicazione della direttiva 89/48/CEE, sia stato assunto da una persona giuridica di diritto pubblico e svolga una professione regolamentata nello Stato membro ospitante in forza di contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, progredendo nella carriera, sotto il profilo del grado e della retribuzione, in modo conforme al detto titolo, se le autorità competenti siano successivamente legittimate, ai sensi delle disposizioni degli artt. 1, 2, 3 e 4 della direttiva in parola, interpretati alla luce degli artt. 149 e 150 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ad escluderlo dall'esercizio dei suoi diritti professionali, a causa dell'impossibilità di riconoscere l'equivalenza accademica del titolo invocato ai fini

dell'inquadramento in una categoria e ad un livello retributivo corrispondenti al titolo stesso, con la sola motivazione che tale titolo è stato sì rilasciato dall'autorità dello Stato membro di provenienza, ma a seguito di studi in parte compiuti, grazie ad un accordo di franchising, nello Stato membro ospitante e presso un ente che, pur operando liberamente nello Stato membro ospitante, non è tuttavia riconosciuto in tale Stato come istituto di istruzione, in forza di una disposizione generale della sua legislazione;

2) Se le autorità competenti siano legittimate, ai sensi delle disposizioni della direttiva 89/48/CEE, come trasposta nell'ordinamento giuridico ellenico dal decreto interministeriale n. A4/4112/247/1992, interpretate alla luce degli artt. 39, n. 1, 40, primo comma, 43, 47, n. 1, 49 e 55 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ad escludere il cittadino di uno Stato membro, che lavori presso una persona giuridica di diritto pubblico in forza di contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato e al quale sia stato rilasciata un'autorizzazione all'esercizio della professione secondo le disposizioni della direttiva 89/48/CEE, come trasposta nell'ordinamento giuridico ellenico dal decreto interministeriale n. A4/4112/247/1992, dall'esercizio dei diritti professionali che discendono dall'autorizzazione all'esercizio della professione rilasciatagli, per il motivo che non è stata riconosciuta anche l'equivalenza accademica del suo titolo di studio.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia) il 28 aprile 2008 — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

(Causa C-186/08)

(2008/C 171/39)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

Parti

Ricorrente: Maria Kastrinaki

Convenuto: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

Questione pregiudiziale

Se le autorità competenti possano, ai sensi delle disposizioni della direttiva 89/48/CEE, come trasposta nell'ordinamento giuridico ellenico dal decreto interministeriale n. A4/4112/247/1992, interpretate alla luce degli artt. 39, n. 1, 40, primo comma, 43, 47, primo comma, 49 e 55 del Trattato che istituisce la Comunità europea, negare la progressione nella carriera, sotto il profilo del grado e della retribuzione, conseguente alla nomina in ruolo come dipendente pubblico in un posto in organico per il quale è richiesta un'istruzione universitaria e con scaglione retributivo corrispondente, al cittadino di uno Stato membro in possesso di un titolo rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 89/48/CEE, il quale lavori presso una persona giuridica di diritto pubblico in forza di contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato e al quale, da un lato, sia stata rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di provenienza l'autorizzazione a valersi del titolo professionale e, dall'altro lato, sia stata rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante l'autorizzazione all'esercizio della professione secondo le disposizioni della direttiva 89/48/CEE, come trasposta nell'ordinamento giuridico ellenico dal decreto interministeriale n. A4/4112/247/1992, e tutto ciò per il motivo che non è possibile il riconoscimento anche dell'equivalenza accademica del titolo universitario dello Stato membro di provenienza, poiché una parte degli studi è stata compiuta, grazie ad un accordo di franchising, nello Stato membro ospitante presso un ente di istruzione privato che non è riconosciuto da tale Stato membro come istituto di istruzione.

Ricorso proposto il 7 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-190/08)

(2008/C 171/40)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e R. Troosters, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta ([1]), o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base alla direttiva in questione;

— condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.